DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1992

recante modificazione di alcune decisioni che autorizzano la Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/227/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE [2], in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

considerando che la decisione 75/576/CEE della Commissione [3], in particolare l'articolo 2, e le analoghe disposizioni delle decisioni della Commissione 76/216/CEE [4], 77/147/CEE [5], 78/126/CEE [6], 79/92/CEE [7], 80/126/CEE [8], 80/1359/CEE [9], 82/39/CEE [10], 82/949/CEE [11], 84/23/CEE [12], 85/59/CEE [13], 85/624/CEE [14], 87/118/CEE [15], 88/94/CEE [16], 89/77/CEE [17], 89/422/CEE [18], 89/589/CEE [19]), 90/49/CEE [20] et 91/37/CEE [21], autorizzano la Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione, tra l'altro, delle sementi di talune varietà di granturco;

consideranto che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole ufficialmente ammesse in almeno uno Stato membro e conformi alle condizioni prescritte da tale direttiva non sono più soggetti nella Comunità, a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui le varietà sono state ammesse, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE dispone tuttavia che nei casi indicati all'articolo 15, paragrafo 3, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di determinate varietà;

considerando che con le decisioni di cui sopra la Commissione ha autorizzato la Germania a vietare la commercializzazione, tra l'altro, delle sementi di talune varietà di granturco aventi un indice FAO di classe di maturità superiore a 350, elencate nel catalogo comune delle specie di piante agricole allora in vigore;

considerando che la Germania ha notificato alla Commissione che non intende più avvalersi delle autorizzazioni suddette per tali varietà di granturco;

considerando che occorre pertanto revocare tali autorizzazioni per le varietà in oggetto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le autorizzazioni concesse alla Germania con le decisioni che figurano in appresso sono revocate per quanto riguarda le varietà di granturco (Zea mays L.) ivi menzionate:

— 75/576/CEE,
— 76/216/CEE,
— 77/147/CEE,
— 78/126/CEE,
— 79/92/CEE,
— 80/126/CEE,
— 80/1359/CEE,
— 82/39/CEE,
— 82/949/CEE,
— 84/23/CEE,
— 85/59/CEE,
— 85/624/CEE,
— 87/118/CEE,
— 88/94/CEE,
— 89/77/CEE,

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.
[3] GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 36.
[4] GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 23.
[5] GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 66.
[6] GU n. L 41 dell'11. 2. 1978, pag. 41.
[7] GU n. L 22 del 31. 1. 1979, pag. 14.
[8] GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 31.
[9] GU n. L 384 del 31. 12. 1980, pag. 42.
[10] GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 46.
[11] GU n. L 383 del 31. 12. 1982, pag. 27.
[12] GU n. L 20 del 25. 1. 1984, pag. 19.
[13] GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 44.
[14] GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 20.
[15] GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 35.
[16] GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 40.
[17] GU n. L 30 dell'1. 2. 1989, pag. 72.
[18] GU n. L 193 dell'8. 7. 1989, pag. 43.
[19] GU n. L 331 del 16. 11. 1989, pag. 46.
[20] GU n. L 35 del 7. 2. 1990, pag. 23.
[21] GU n. L 18 del 24. 1. 1991, pag. 19.

— 89/422/CEE,
— 89/589/CEE,
— 90/49/CEE,
— 91/37/CEE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione